



Comune di Castelnovo ne' Monti

Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Chiara Cantini

Determinazione nr. 56 del 19/06/2018

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA A CASTELNOVO NE' MONTI 2 STRALCIO. CUP D94H17000410004 CIG 7500651503. NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2017 si è stabilito:

- **DI APPROVARE** il progetto definitivo/esecutivo in due stralci per gli interventi in oggetto, predisposto dall'arch. Carlo Margini dello Studio Lapis Architetture di Reggio Emilia, appositamente incaricato, parte integrante e sostanziale della presente ancorché non fisicamente allegato, ma depositati agli atti del settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, suddiviso in due stralci funzionali e costituito dagli elaborati elencati in narrativa;
- **DI INDICARE**, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 che ha come oggetto l'esecuzione di lavori, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e smi, da individuarsi applicando i criteri da inserire nel bando a cura del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente" elencati in premessa;
- **DI DARE MANDATO** al Responsabile del procedimento per il seguito di competenza;

DATO ATTO CHE:

Con propria precedente Determinazione nr. 44 del 23/05/2018 si è stabilito:

- **DI PROCEDERE**, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, mediante procedura aperta all'affidamento degli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA A CASTELNOVO NE' MONTI 2 STRALCIO, da aggiudicare con procedura aperta ai sensi degli art.3, comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016, che ha come oggetto l'esecuzione di lavori, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dall'art 95 del medesimo D Lgs 50/2016;
- **DI APPROVARE** la seguente documentazione predisposta per l'espletamento della gara:
 - Bando di gara e relativi allegati;
 - Progetto definitivo esecutivo per gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA A CASTELNOVO NE' MONTI 2 STRALCIO, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 28.12.2017;

ATTESO CHE:

- l'importo a base d'asta per la gara in oggetto è pari a euro 115.000,00 di cui euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza;

RILEVATO CHE:

Comune di Castelnovo ne' Monti

- il bando di gara ha fissato al 14 Giugno 2018 ore 12,00 il termine di scadenza di presentazione delle offerte ed, entro il termine medesimo, sono pervenute le seguenti offerte:

	n° Prot.	Operatore economico	Sede legale	P.IVA
1	8778 del 13/06/2018	O.GITEK SRL	Via Garibaldi 38 Camerano (AN)	02654690425

RITENUTO CHE:

- la disciplina inerente la nomina della Commissione di Gara è contenuta nell'articolo 77 del d.lgs. 50/2016;
- la norma richiamata, al comma 12 dell'art. 77, con disposizione analoga a quella transitoria di cui all'articolo 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dispone che "fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
- l'articolo 78 del d.lgs. 50/2016, a propria volta dispone: "E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12";
- ANAC, con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 3 dicembre 2016 n. 283, ha adottato le linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", Linee Guida che per quanto qui di interesse:
 - al paragrafo 1.2 dispongono che l'Autorità, con proprio Regolamento, disciplini, tra il resto, "i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo" dei componenti della Commissione Giudicatrice;
 - al capitolo 5 dettano la conseguente disciplina per il "periodo transitorio": "5.1 il regolamento di cui al punto 1.2, previa adozione del decreto ministeriale di cui al comma 10 dell'art. 77,

Comune di Castelnovo ne' Monti

sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida in Gazzetta Ufficiale. 5.2 dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al punto precedente saranno accettate richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice”;

- rimanga di conseguenza confermata l'attuale vigenza del periodo transitorio e, dunque la conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice;
- debba essere pertanto nominata, a cura del Comune di Castelnovo ne' Monti – Stazione appaltante, la Commissione Giudicatrice “secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 77 comma 4 del d.lgs. 50/2016 dispone che i Commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- la disposizione richiamata detta una disciplina parzialmente diversa rispetto al previgente articolo 84 comma 3 e 4 del d.lgs. 163/2006 ove si prevedeva: “3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;
- la disciplina previgente, pertanto, prevedeva “di norma” la nomina di un dirigente della stazione appaltante a presiedere la Commissione Giudicatrice e derogava esplicitamente, per il Presidente, al divieto di svolgimento di altre funzioni inerenti il contratto oggetto della procedura di affidamento;
- essendo la modifica normativa sopra richiamata connessa con la introduzione della nuova disciplina dell'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, nelle more della cui adozione, ai sensi dell'articolo 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice, la stazione appaltante continua a procedere in autonomia alle nomine della Commissione nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza, deve ritenersi che la stazione appaltante possa legittimamente procedere alla nomina continuando a dare applicazione alla disciplina di cui ai comma 3 e 4 dell'articolo 85 del d.lgs. 163/2006;
- ANAC, tramite le Linee Guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvato dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha previsto: “il ruolo

Comune di Castelnovo ne' Monti

di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”;

- il Consiglio di Stato, con parere della Commissione Speciale 2 agosto 2016 n. 1767, ha precisato che le Linee Guida in esame “hanno duplice contenuto: da un lato attuano l’art. 31, comma 5, dall’altro lato sembrano voler fornire indicazioni interpretative delle disposizioni dell’art. 31 del codice nel suo complesso. Mentre nella parte in cui attuano l’art. 31, comma 5, del codice, hanno portata vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell’art. 31 nel suo complesso, sono adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di orientamento e moral suasion”, essendo ad ANAC “sempre consentito emanare indicazioni interpretative”;
- conseguentemente le Linee Guida, nella parte in cui intervengono ad interpretare la disciplina di cui all’articolo 77 del Codice, assumono portata non vincolante, ma meramente esegetica e orientativa;
- il Consiglio di Stato, tramite il richiamato parere 1767/2016, si è espresso in modo fortemente critico nei confronti della linea interpretativa fatta propria da ANAC sul tema che qui occupa: “la disposizione che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte coincidente con l’articolo 84, comma 4 del previgente ‘Codice’ in relazione al quale la giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n. 1565/2015). Pertanto, non sembra condivisibile che linee-guida costituiscano lo strumento per revocare in dubbio (e in via amministrativa) le acquisizioni giurisprudenziali”;
- la sentenza del TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, n. 1757 del 19 dicembre 2016, con la quale il tribunale si è pronunciato sulla legittimità della nomina della commissione di gara da parte della Stazione appaltante in attesa della predisposizione dell’albo di cui all’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Nella sentenza citata si legge in particolare: “In tema di commissioni aggiudicatrici delle gare di appalto, deve rilevarsi che la nuova disciplina prevista dall’art. 77, comma 3, prima parte D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è destinato a valere solo a regime, ovvero dopo la creazione dell’albo dei commissari (iscritti in un albo istituito presso l’A.N.AC.) cui esso allude”, “nella persistenza di tale situazione di transitorietà, ai sensi del successivo comma 12, “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Amministrazione”. “la norma dell’art. 77 prima parte del d. lgs. 50/2016 invocata è destinata a valere solo a regime,

Comune di Castelnovo ne' Monti

ovvero dopo che sarà stato creato l'albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12, "la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritenere condivisibile anche nel vigore della nuova normativa: si vedano C.d.S. sez. V 20 novembre 2015 n°5299 e 26 settembre 2002 n°4938".

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 267/2000 e smi, che prevede all'art. 107. "Funzioni e responsabilità della dirigenza" (articolo attualmente vigente e NON espressamente abrogato) quanto segue: "1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
[omissis]";

RITENUTO CHE:

- sia essenziale che il RUP presieda la Commissione di Gara, in ragione della competenza tecnica che gli è propria, e della approfondita conoscenza del progetto, imprescindibile laddove si consideri la necessità di procedere alla valutazione di numerosi elementi di sviluppo tecnico e di miglioria del progetto posto a base di gara;
- sussistano i presupposti di interesse pubblico, giuridici e tecnici per nominare quale Presidente della Commissione Giudicatrice l'ing. Chiara Cantini, Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente del Comune, RUP del progetto in oggetto;
- sussistano altresì i presupposti di interesse pubblico, giuridici e tecnici per nominare membri esperti l'ing. Agnese Prati e il geom. Enzo Piccinni, istruttori direttivi tecnici dipendenti del Comune assegnati al Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, che non hanno svolto alcun ruolo nella progettazione e nella predisposizione degli atti di gara dell'intervento in oggetto;

VISTI i comma 1 e 2 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

VISTI E VALUTATI i curricula dei professionisti sopra richiamati, allegati al presente atto;

RITENUTO pertanto di poter nominare la Commissione Giudicatrice di cui in oggetto, affiancando al Presidente due membri esperti, come segue:

Membri esperti

- geom. Enzo Piccinni, istruttori direttivi tecnici dipendenti del Comune assegnati al Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente
- l'ing. Agnese Prati e il geom. Enzo Piccinni, istruttori direttivi tecnici dipendenti del Comune assegnati al Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Agnese Prati, dipendente del Comune di Castelnovo Né Monti.

DETERMINA

1. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, che la commissione giudicatrice che valuterà le offerte presentate a seguito del bando di gara in oggetto sia composta, per le motivazioni esposte in premessa, da numero tre componenti;
2. **DI NOMINARE** i seguenti soggetti, in quanto ritenuti esperti nella specifica materia di cui trattasi e per i quali non sussistono le cause previste dall'art. 35-bis D. Lgs 165/2001:
 - ENZO PICCINNI - dipendente dell'Amministrazione;
 - AGNESE PRATI - dipendente dell'Amministrazione;
3. **DI DARE ATTO**, per le motivazioni esposte in premessa, che il Presidente della Commissione giudicatrice in parola è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, ing. CHIARA CANTINI;
4. **DI DARE ATTO CHE** di dare atto che svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Agnese Prati, dipendente del Comune di Castelnovo Né Monti;
5. **DI DARE ATTO** pertanto che la commissione di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto è così composta:
 - PRESIDENTE: Chiara Cantini
 - MEMBRO ESPERTO: Enzo Piccinni;
 - MEMBRO ESPERTO: Agnese Prati, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante;
6. **DI DARE ATTO** che i dipendenti svolgeranno l'attività durante l'orario di servizio.
7. **DI ATTESTARE** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto

Comune di Castelnovo ne' Monti

non soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.

8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Castelnovo ne' Monti ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Dlgs. 50/2016.

Il Responsabile di Settore
Chiara Cantini
(Atto sottoscritto digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANTINI CHIARA

CODICE FISCALE: IT:CNTCHR73A69D612K

DATA FIRMA: 19/06/2018 15:52:56

IMPRONTA: 33353765356361626561363232333962393633623531643237303534363937333236666362386362